



REGOLAMENTO

CONVENZIONE ICAO – ART. 83 BIS TRASFERIMENTO DI ALCUNI COMPITI E FUNZIONI DELLO STATO DI REGISTRAZIONE

Edizione n° 2 del 23 Settembre 2015



Regolamento

Convenzione ICAO – Art. 83 bis Trasferimento di
alcuni compiti e funzioni dello Stato di Registrazione

Ed. 2

pag. 3 di 9

INDICE

Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Applicabilità	5
Art. 3	Scopo	5
Art. 4	Fonti Normative	6
Art. 5	Definizioni	6
Art. 6	Aeromobili immatricolati in Italia	6
Art. 7	Aeromobili immatricolati all'estero	7
Art. 8	Accordi secondo art. 83 bis sottoscritti tra altri Stati contraenti	8
Art. 9	Regolamentazione ENAC	8
Art. 10	Redazione, Modifica e Validità degli accordi	8
Art. 11	Registrazione dell'accordo presso ICAO	9
Art. 12	Decorrenza	9

Art. 1*Premessa*

1. Lo Stato Italiano, con la Legge 24 Luglio 1985 n. 437, ha ratificato e dato piena esecuzione, sul proprio territorio, al protocollo relativo ad un emendamento della Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile (articolo 83 bis), approvato dalla assemblea dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) nella Ventitreesima sessione a Montreal il 6 Ottobre 1980.
2. L'art. 83 bis della Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile (di seguito indicata come Convenzione ICAO) di cui lo Stato Italiano è parte contraente, è entrato in vigore il 20 Giugno 1997, data nella quale è stato depositato presso l'ICAO il 98° strumento di ratifica (Repubblica di Moldavia) del relativo protocollo di emendamento della Convenzione Internazionale dell'Aviazione Civile. Il suddetto art. 83 bis consente ad ogni Stato Contraente, qualora un aeromobile in esso registrato è impiegato, in virtù di qualsivoglia accordo tecnico-commerciale, da un operatore che ha la sua sede principale d'affari o, come applicabile, la sua sede legale permanente, in un altro Stato Contraente, di sottoscrivere accordi scritti con detto Stato in virtù dei quali trasferisce ad esso, in tutto o in parte, i propri compiti e funzioni di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32a) della Convenzione ICAO in qualità di Stato di Registrazione nei riguardi dell'aeromobile in questione.
3. La Circolare ICAO n. 295 al Capitolo 3 fornisce alcune linee guida sulla definizione di tali accordi, ne fornisce alcune esemplificazioni e stabilisce che il livello di autorità per la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 83 bis della Convenzione ICAO è equivalente a quello richiesto per la firma di accordi amministrativi tra le autorità aeronautiche degli Stati Contraenti.
4. Nella Legge 24 Luglio 1985 n. 437, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare di dare piena ed intera esecuzione ai contenuti dell'art. 83 bis.
5. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, in virtù dell'art. 687 del Codice della Navigazione Aerea agisce, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e fatte salve le

competenze specifiche degli altri enti aeronautici, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile per lo Stato Italiano.

6. L'ENAC pertanto provvede, qualora ne ricorrano le condizioni ed in conformità alle previsioni del presente Regolamento e delle relative procedure interne, alla definizione degli opportuni accordi con le competenti autorità per l'Aviazione Civile degli altri Stati Contraenti.

Art. 2*Applicabilità*

1. Il presente Regolamento si applica alla stesura degli accordi scritti tra l'ENAC e le pertinenti autorità per l'Aviazione Civile designate da altro Stato Contraente ICAO ai sensi e per gli effetti della Legge 24 Luglio 1985, n. 437, di recepimento e attuazione dell'articolo 83 bis della Convenzione ICAO, relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia o all'estero e impiegati rispettivamente da operatori italiani o esteri nell'ambito delle rispettive approvazioni operative.

Art. 3*Scopo*

1. Il presente Regolamento definisce i termini, i riferimenti, i presupposti, le implicazioni legali e le modalità per la definizione e la sottoscrizione degli accordi definiti in applicabilità e per il riconoscimento:
 - a) delle certificazioni e/o delle licenze rilasciate, riconosciute o rese valide dall'altra autorità firmataria direttamente o in virtù della sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 83 bis della Convenzione ICAO con altre autorità di Stati Membri contraenti dell'ICAO, registrati presso l'ICAO o resi noti all'ENAC in accordo alle vigenti procedure;
 - b) degli accordi, e delle implicazioni che da essi derivano con particolare riguardo alle certificazioni e/o alle licenze riconosciute o rese valide in virtù di essi, sottoscritti ai

sensi dell'art. 83 bis della Convenzione ICAO tra altre autorità di Stati Membri contraenti dell'ICAO e registrati presso l'ICAO o resi noti all'ENAC in accordo alle vigenti procedure.

Art. 4*Fonti Normative*

- Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile (Chicago 1944)
- Codice della Navigazione
- Legge 24 Luglio 1985, n. 437
- Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione Europea
- Circolare ICAO n. 295

Art. 5*Definizioni*

Nel presente Regolamento:

1. "Convenzione ICAO" ha lo stesso significato di cui all'art. 690 del Codice della Navigazione Aerea;
2. "Stato Contraente" significa uno Stato parte della Convenzione ICAO che abbia ratificato l'art. 83 bis della Convenzione ICAO.

Art. 6*Aeromobili immatricolati in Italia*

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 24 Luglio 1985, n. 437, l'ENAC può, attraverso opportuno accordo scritto con le pertinenti autorità per l'Aviazione Civile designate da altro Stato Contraente e nel rispetto dei termini e delle condizioni definiti in detto accordo, trasferire alla autorità dell'altro Stato Contraente, in tutto o in parte, i compiti e le funzioni di sorveglianza di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32a) della Convenzione ICAO, da quest'ultima attribuiti allo Stato di Registrazione, in relazione ad uno o più aeromobili immatricolati in

Italia specificati nell'accordo e nella piena disponibilità in virtù di qualsiasi tipo di contratto di utilizzazione, di un operatore che abbia la sua sede principale di affari, o come applicabile, la sua sede legale permanente, nell'altro Stato Contraente.

2. Qualsiasi compito o funzione di sorveglianza trasferito dall'ENAC all'autorità dell'altro Stato Contraente ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1 di questo articolo può, attraverso accordo scritto tra le due autorità e nel rispetto dei termini e delle condizioni definiti in detto accordo, essere nuovamente assunto dall'ENAC.
3. Non appena un accordo sottoscritto ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1 entra in vigore, l'ENAC è sollevato, per gli aeromobili ivi menzionati, dalle responsabilità connesse all'adempimento ed assolvimento dei compiti e delle funzioni propri dello Stato di Registrazione di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32a) della Convenzione ICAO e debitamente trasferiti in virtù del suddetto accordo all'autorità controparte.

Art. 7*Aeromobili immatricolati all'estero*

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 24 Luglio 1985, n. 437, l'ENAC può, attraverso opportuno accordo scritto con la pertinente autorità per l'Aviazione Civile designata da altro Stato Contraente e nel rispetto dei termini e delle condizioni definiti in detto accordo, assumere dalla autorità dell'altro Stato Contraente, in tutto o in parte, i compiti e le funzioni di sorveglianza di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32a) della Convenzione ICAO, da quest'ultima attribuiti allo Stato di Registrazione, in relazione ad uno o più aeromobili immatricolati nell'altro Stato Contraente specificati nell'accordo e nella piena disponibilità, in virtù di qualsiasi tipo di contratto di utilizzazione, di un operatore che abbia la sua sede principale di affari, o come applicabile, la sua sede legale permanente in Italia.
2. Qualsiasi compito o funzione di sorveglianza trasferito all'ENAC dall'autorità dello Stato di Registrazione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1 di questo articolo può, attraverso accordo scritto tra le due autorità e nel rispetto dei termini e delle condizioni definiti in detto accordo, essere nuovamente assunto dall'autorità dell'altro Stato Contraente.

3. Non appena un accordo sottoscritto ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1 entra in vigore, l'autorità dell'altro Stato Contraente è sollevata, per gli aeromobili ivi menzionati, dalle responsabilità connesse all'adempimento ed assolvimento dei compiti e delle funzioni propri dello Stato di Registrazione di cui agli artt. 12, 30, 31 e 32a) della Convenzione ICAO e debitamente trasferiti in virtù del suddetto accordo all'ENAC.

Art. 8*Accordi secondo art. 83 bis sottoscritti tra altri Stati Contraenti*

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 24 Luglio 1985, n. 437 e ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 e del comma b) dell'art. 83 bis della Convenzione di Chicago, l'ENAC riconosce le licenze e i certificati che un altro Stato terzo contraente dell'ICAO ha rilasciato o reso validi in virtù di un accordo secondo art. 83 bis da esso sottoscritto con un altro ulteriore Stato terzo contraente.
2. Quanto sopra nel caso in cui l'accordo ai sensi dell'art. 83 bis della Convenzione di Chicago sottoscritto dai suddetti Stati terzi contraenti è stato registrato presso l'ICAO o quando la sua esistenza e scopo è stata notificata direttamente all'ENAC, quale parte interessata, a cura delle autorità competenti di uno o entrambi i suddetti Stati terzi.

Art. 9*Regolamentazione ENAC*

1. Per gli aeromobili di cui al precedente art. 7 di questo Regolamento, l'adempimento e l'assolvimento dei compiti e delle funzioni trasferiti in virtù dell'accordo scritto, è assicurato dall'ENAC in accordo alla regolamentazione aeronautica vigente in Italia come se essi fossero immatricolati in Italia.

Art. 10*Redazione, Modifica e Validità degli accordi*

1. Gli accordi sottoscritti ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 sono redatti e gestiti in accordo a specifiche procedure emanate dall'ENAC.

2. I termini e le condizioni degli accordi sottoscritti ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 potranno essere emendati o cancellati previo accordo scritto tra le parti.
3. Gli accordi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, ed i loro emendamenti hanno validità tra le parti contraenti e nei riguardi degli aeromobili ivi identificati, o ad essi riferiti, dalla data della loro sottoscrizione.
4. Gli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, ed i loro emendamenti hanno validità nei confronti di altri Stati contraenti terzi, quando tali accordi sono registrati presso l'ICAO in conformità al seguente art. 11 o quando la loro esistenza e scopo è stata notificata direttamente alle autorità di altri Stati terzi contraenti da parte dell'ENAC o dell'altra autorità firmataria dell'accordo.
5. Copia conforme degli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7 deve essere a bordo di ogni singolo aeromobile cui i suddetti accordi si applicano durante il periodo di validità, rispetto allo specifico aeromobile.

Art. 11*Registrazione dell'accordo presso l'ICAO*

1. Gli accordi sottoscritti ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7 sono registrati presso l'ICAO secondo modalità definite dall'ENAC in apposita procedura operativa sviluppata sulla base del documento ICAO DOC 6685-C/767 – *Rules for Registration with ICAO of Aeronautical Agreements and Arrangements*.

Art. 12*Decorrenza*

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito ENAC.